

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Deliberazione n. 17/2016

OGGETTO: Individuazione dell'ufficio competente per il procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 29 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e delega al Presidente dell'Agenzia in merito all'adozione degli atti e provvedimenti relativi ai risultati dei segretari di cui all'articolo 23 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **14** del mese di **giugno**, alle ore **15,30**, in apposita sala al 3° piano (sala CELVA) del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, nominato con Decreto n. 38 in data 08.02.2016 del Presidente Regione Valle d'Aosta.

Risultano presenti/assenti  
(G= assente giustificato):

		Presente	Assente
BAROCCO Giovanni	PRESIDENTE	P	
BATTISTI Angela	VICEPRESIDENTE	P	
CHABOD Osvaldo	MEMBRO	P	
TILLIER Rudy	MEMBRO		G
VALLET Tiziana	MEMBRO ESPERTO	P	
TOTALE		4	1

Per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno assiste e cura la verbalizzazione il segretario REY René.

Il sig. BAROCCO. Giovanni, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

### **Deliberazione n. 17 in data 14/06/2016**

**OGGETTO: Individuazione dell'ufficio competente per il procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 29 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e delega al Presidente dell'Agenzia in merito all'adozione degli atti e provvedimenti relativi ai risultati dei segretari di cui all'articolo 23 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che i segretari degli enti locali della Valle d'Aosta sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della vigente legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 *“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta”*;

Visto il disposto dell'articolo 23 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 *“Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta”*, che prevede che la valutazione dei risultati dei segretari è effettuata nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale;

Dato atto che la Regione Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta n. 3771/2010, ha approvato le linee guida del sistema di misurazione e valutazione di risultati e della performance per gli enti del comparto e che, con deliberazione della Giunta n. 247/2011, ha costituito la Commissione indipendente di valutazione (CIV), con il compito di fornire supporto agli enti nell'adozione dei documenti di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e altre incombenze, dettagliate al successivo articolo 36 della medesima legge;

Evidenziato che l'attività lavorativa del segretario (svolta nell'ambito delle nuove forme associative tra gli enti locali della Valle d'Aosta di cui alla L.R. 5 agosto 2014,

n. 6 a far data dal 01.10.2015, data stabilita da questa Agenzia dei segretari per la decorrenza del rinnovo degli incarichi cessati automaticamente per effetto della previsione dell'art.1 della legge regionale 8 maggio 2015, n.10). ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della L.R. 46/1998, concerne lo svolgimento delle funzioni (e dei correlati risultati) di seguito elencate:

- la collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (ivi compresa la formulazione del parere di legittimità e partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, di cui sono verbalizzanti) di ciascun ente associato nelle forme di legge
- Il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa (Sindaco/Presidente, Consiglio, Giunta) e la proposta degli obiettivi di rispettiva competenza agli organi di direzione politico-amministrativa, la responsabilità del raggiungimento effettivo di detti obiettivi ed in generale le funzioni dirigenziali di sovrintendenza e di coordinamento, salvo quanto eventualmente previsto nei regolamenti organizzativi interni
- la direzione amministrativa, tecnica, finanziaria, le funzioni rogatorie e di autentica di atti pubblici e privati nell'interesse dell'ente, la rappresentanza esterna dell'ente, l'esercizio di ogni altra funzione prevista da atti normativi dell'ente e/o conferita dall'amministratore locale, nell'ambito del riparto di attribuzioni con i responsabili di servizio/dirigenti eventualmente presenti nella dotazione del personale dell'ente locale e in generale la funzione dirigenziale gestionale di secondo livello;

Presa visione della nota prot. 2846 del 26.05.2016 registrata al ns. prot. 309/II-04 in pari data, con la quale è stata trasmessa a questa Agenzia dei segretari la documentazione concernente la valutazione dei risultati conseguiti nel periodo dal 01.01.2015 al 30.09.2015 da un segretario, iscritto all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L.R. 46/1998, da cui risulta un punteggio finale di 19,22/100;

Preso atto che le linee guida del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, approvate con la sopra richiamata D.G.R. 3771/2010 nonché la scheda tipo di valutazione dei risultati dei segretari predisposta dalla CIV, recano l'individuazione del Sindaco/Presidente dell'Unité quale organo

politico-amministrativo di riferimento in merito alla valutazione dei risultati del segretario, come tale firmatario della scheda predisposta dal segretario anche nella circostanza della suddetta valutazione;

Visto, altresì, il disposto dell'articolo 29 della L.R. 22/2010 (Responsabilità dirigenziale e comitato dei Garanti) che reca la disciplina degli istituti normativi conseguenti all'accertamento negativo in merito ai risultati e alla responsabilità dirigenziale ovvero la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, il raccordo con gli organi di direzione politica ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Rilevata la necessità di valutare l'eventuale responsabilità dirigenziale del segretario dei cui risultati l'Agenzia è stata edotta con la nota sopra richiamata;

Visto l'Accordo di Testo Unico delle disposizioni contrattuali e normative di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, sottoscritto in data 5 ottobre 2011, con particolare riguardo agli articoli da 24 a 30, concernenti la performance individuale del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale e dato atto, in particolare, che l'articolo 25 (Indice della performance individuale dei dirigenti) prevede che un indice di performance inferiore a 50 centesimi comporta la mancata corresponsione della retribuzione di risultato;

Sottolineato che i segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L.R. 46/1998 vigente intrattengono il rapporto lavorativo organico con l'Agenzia dei segretari ed il rapporto lavorativo funzionale con l'ente locale e le sue forme associative (se titolari di una sede di segreteria a seguito di incarico da parte di un amministratore locale);

Visto il disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera h), del R.R. 4/1999, che dispone la competenza del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia in merito all'adozione dei provvedimenti e degli atti inerenti il rapporto di lavoro dei segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, c. 5, della L.R. 46/1998 “ *ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco e del Presidente dell'Unité*”, in ragione di detta duplicità della gestione del

rapporto di lavoro degli stessi;

Considerato altresì che l'articolo 27 (Procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale) dell'Accordo di Testo Unico delle disposizioni contrattuali e normative di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta prevede al comma 2: *“Ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per il procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale e per l'irrogazione delle sanzioni”*;

Ritenuto, tutto ciò premesso, di individuare nell'ufficio che assicura il funzionamento dell'Agenzia l'ufficio competente per il procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale relativamente ai segretari degli enti locali della Valle di Aosta e di accertare espressamente la competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. h), del R.R. 4/1999 di questo Consiglio di amministrazione in merito all'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti alla valutazione della performance individuale ed alla misurazione dei risultati dei segretari (procedimenti questi ultimi invece di competenza degli organi politici degli enti locali presso cui il segretario è funzionalmente in servizio);

Ritenuto opportuno delegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del R.R. 4/1999, al Presidente di questa Agenzia l'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti alla valutazione della performance individuale ed alla misurazione dei risultati del segretario di cui alla nota agli atti prot.309/II-04 del 26.05.2016, per ragioni di miglior assolvimento del procedimento in oggetto;

Ritenuto, inoltre, di dare atto che la gestione del procedimento di cui all'articolo 29 della L.R. 22/2010 e di cui alle disposizioni dell'accordo di Testo Unico sopra richiamate potrà avvenire con l'assistenza degli uffici competenti presso l'amministrazione regionale;

Dopo ampio ed esaustivo esame, con votazione unanime palese favorevole

## **DELIBERA**

1. di ritenere che l'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti alla valutazione negativa della performance individuale ed alla misurazione dei risultati dei segretari, di cui rispettivamente agli articoli 29 della L.R. 22/2010 e 23 del R.R. 4/1999 nonché in generale quanto concerne la materia della responsabilità dirigenziale del segretario di ente locale iscritto all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L.r.46/1998, rientrano nella competenza di questo Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. h), dello stesso R.R. 4/1999;
2. di individuare nell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta l'ufficio competente per il procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale relativo ai segretari degli enti locali della Valle di Aosta di cui all'art.29 della L.R. 22/2010 e 23 del R.R. 4/1999;
3. di delegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del R.R. 4/1999, le competenze e l'adozione dei conseguenti atti e provvedimenti, di cui ai punti 1 e 2 della presente, relativamente a quanto pervenuto agli atti prot.309/II-04 del 26.05.2016, al Presidente in carica dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta;
4. di dare atto che la gestione del procedimento di cui all'articolo 29 della L.R.22/2010 ed alle disposizioni dell'Accordo di Testo Unico delle disposizioni contrattuali e normative di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, sottoscritto in data 5 ottobre 2011, con particolare riguardo agli articoli da 24 a 30, potrà avvenire con la qualificata assistenza degli uffici competenti presso l'amministrazione regionale.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Giovanni BAROCCO

Il segretario verbalizzante  
f.to René REY



**AGENZIA  
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE  
DES SECRÉTAIRES  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES  
DE LA VALLÉE D'AOSTE

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
ESECUTIVITA'**

*L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data del 21/06/2016*

*Li 21/06/2016*

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
*f.to René REY*